



Normativa in materia di igiene e sicurezza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione



Il DLgs 626/1994 conferma l'attribuzione dei poteri e doveri di vigilanza sull'applicazione della legislazione di sicurezza e salute alla ASL.

Sul piano operativo l'art.22 del DLgs 758 del 19 dicembre 1994 rende obbligatoria la prassi migliore esistente da tempo in alcuni uffici giudiziari (e quindi nei servizi corrispondenti alla loro competenza territoriale): tutte le notizie di contravvenzione in materia di prevenzione infortuni debbono essere comunicate all'organo di vigilanza.

Questo nuovo obbligo di legge, alla luce di quanto prima accennato, consente ancor più al servizio di prevenzione dell'ASL di acquistare informazioni anche utilizzabili per la migliore conoscenza del territorio e delle sue problematiche di sicurezza, da valorizzare per la redazione dei piani di intervento preventivo.

Da chiarire e comunque approfondire appare anche il problema dei limiti di potere di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza, attribuito all'ispettorato del lavoro per le attività comportanti rischi particolarmente elevati, attività da individuarsi con decreto ministeriale.

Il decreto prevede che l'ispettorato eserciti l'attività di vigilanza informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della ASL; non chiarisce però se l'ispettorato acquisisce una competenza generale propria, con esercizio discrezionale (tempi, priorità, modalità), ovvero se il decreto disciplinerà i casi nei quali l'attività può essere esercitata, le sue modalità e la sorte dei suoi esiti.

Stando alla generica dizione dell'art.23.2, infatti, il necessario coordinamento tra l'ispettorato del lavoro e servizio di prevenzione della ASL sembra lasciato alla buona volontà: ma l'esperienza quotidiana dimostra che quando si attribuisce competenza concorrente a due uffici, oltretutto di diverse amministrazioni, la buona volontà e la spontanea leale ed efficace collaborazione sono quanto meno infrequenti.

L'aspetto sanzionatorio

La disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi introdotti dal DLgs 626/1994 (artt.89-93) appare improntata a severità.

Severità che risulta confermata anche dal più recente DLgs 758 del 19 dicembre 1994 (in GURI, S.O. n.21 del 26 gennaio 1995), il quale ha inasprito (sia come entità della pena pecuniaria sia introducendo casi di pena detentiva) tutte le sanzioni previste dalle normative sulla sicurezza.

Sono previsti reati contravvenzionali, tutti puniti con pena alternativa (come già accennato anche per i lavoratori è ora prevista la pena dell'arresto in alternativa alla pena dell'ammenda, ex art.27.13 DLgs 758/1994).

L'entità delle pene, sia detentive sia pecuniarie, è apprezzabile (arresto fino a sei mesi, con minimo che per alcuni casi non può essere inferiore ai tre mesi; ammenda fino a otto milioni – sessanta milioni per i commercianti).

Nel caso in cui il giudice decida per la pena detentiva (per la gravità del fatto, la pluralità o la reiterazione delle violazioni, comunque sulla base dei criteri indicati dall'art.133 cp), questa non può essere sostituita dalla corrispondente pena pecuniaria (come è invece possibile per la maggior parte degli altri reati): lo afferma l'art.60 ultimo comma della Legge 689/1981, espressamente richiamato (e quindi confermato) dall'art.19.2 del DLgs 758/1994.

Un primo dato che va quindi posto in evidenza è che, specialmente nel caso – che è il più frequente – di pluralità di violazioni, il costo della sanzione e anche della stessa oblazione è ben elevato, sicché specialmente per le imprese piccole e artigiane può determinare un consistente problema obiettivo.

È confermata la possibilità di chiedere l'oblazione discrezionale ex art.162-bis cp (già in precedenza prevista per reati di questa indole, ex artt.34 lettera n), e 127 Legge 689/1981).

Questo significa che l'oblazione non è un diritto ma che il giudice ha facoltà di ammetterla o respingerla; che non è comunque possibile ottenerla se si hanno precedenti specifici plurimi; che l'entità della somma da pagare è pari alla metà del massimo; che è necessario dar prova di aver eliminato le irregolarità accertate. Su questo punto ha già innovato il DLgs 758/1994, il quale contiene una importantissima disciplina specifica delle conseguenze della pronta ottemperanza alle prescrizioni, date dall'organo di vigilanza contestualmente all'accertamento di irregolarità.

Come accennato, gli artt.19-25 del DLgs 758/1994 dettano finalmente una normativa chiara ed adeguata su tutta la problematica nota come questione della natura della diffida, che tanto ha occupato dottrina e giurisprudenza.

In particolare la legge prevede che, quando accerta una qualsiasi violazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro che abbia rilevanza penale, l'organo di vigilanza deve sempre fare due cose contemporaneamente: informare il pubblico ministero (che iscrive il procedimento nel registro delle notizie di reato) e impartire al contravventore un'apposita prescrizione allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata.

La prescrizione deve contenere anche un termine per la regolarizzazione, non eccedente il tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.